



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ric*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

*Ufficio XI*

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

**Sede di PISTOIA**

Prot. 4854

Pistoia, 27.09.2016

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo n. 297/94;

**VISTA** la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTA** la legge 4 giugno 2004 n. 143;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**VISTO** il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/17;

**VISTO** il decreto di questo Ufficio n. 2597 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato(sezione sesta) **n. 4713/2015 (ricorso n. 7849/2015)**;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato(sezione sesta) n.3904/2016 (ricorso n. 7849/2015), per l'esecuzione dell'Ord. Cautelare 4713/15 testè citata;

**RILEVATO** quanto stabilito nella suddetta per cui l'esecuzione "non possa implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti, a tempo determinato o indeterminato, perché altrimenti la misura cautelare perderebbe ogni carattere di effettività" ma altresì "che nondimeno – è necessario specificare ed aggiungere – qualora la statuizione definitiva in sede giudiziale dovesse essere sfavorevole per i ricorrenti, quest'ultimi non potrebbero vantare alcun legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che verrebbe risolto per effetto della decisione di merito contraria a quella cautelare";

**RITENUTO** di doversi conformare a quanto disposto nell'ordinanza di cui sopra;

**VISTA** la nota n. 5815 del 25/05/2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

**ATTESA** la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2014/15, già definitive;

**RITENUTE** valide le valutazioni effettuate sulle domande cartacee già presentate dai ricorrenti;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ric*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

*Ufficio XI*

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

**Sede di PISTOIA**

**DISPONE**

per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato 3904/2016 e nelle more del giudizio di merito, il provvisorio inserimento **a pieno titolo** nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria delle ricorrenti di cui al documento già allegato al precedente decreto di questo Ufficio.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Resta salva la possibilità di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito del giudizio di merito.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti all'ufficio che ha valutato la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia, per quanto attiene al punteggio attribuito.

Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima.

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio [www.usp.pt.it](http://www.usp.pt.it) in data 29/09/2016.

IL DIRIGENTE

*Laura Scoppetta*

*Firma autografa sostituita*

*a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,  
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*